

Pubblicato il 27 febbraio 2019

**ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 29 GENNAIO 2019**

DIREZIONE II DIVISIONE 4

**12.3) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza dallo stesso proposto come da testo di seguito riportato:

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

TITOLO I

Struttura del Dipartimento

CAPO I

Disposizioni generali

1. Principi. — [1] Il Dipartimento di Giurisprudenza, costituito con D.R. 1422 del 20 luglio 2018, è la struttura organizzativa della Macroarea di Giurisprudenza.

[2] Il Dipartimento opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, pari opportunità, promozione del merito ed economicità. Esso riconosce e garantisce le libertà di scienza e di insegnamento.

2. Organi del Dipartimento. — Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

CAPO II

Direttore del Dipartimento

3. Elezione, nomina, durata della carica. — [1] Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni, secondo le norme contenute nel Regolamento elettorale di Ateneo.

[2] Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

4. Compiti e attribuzioni del solo Direttore. — [1] Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

[2] In particolare, spetta al Direttore:

- a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
- b) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale ed europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;
- d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
- e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
- f) stipulare i contratti e le convenzioni d'interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;
- g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni.

5. Compiti del Direttore in collaborazione con la Giunta. — Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione della Giunta:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
- b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti;
- c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) formulare, sentito il Consiglio di corso di studio, ove costituito, le proposte sull'ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione,

anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

f) formulare proposte sull'attivazione o — su iniziativa del Collegio dei docenti del relativo Dottorato — sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

g) formulare proposte sull'attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché — su iniziativa del Collegio dei docenti del relativo Master — sui relativi programmi e sulle modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

h) formulare, in collaborazione con il Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali, proposte sull'organizzazione, sul funzionamento e sui programmi della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

i) formulare proposte, elaborate su base triennale, rispetto alle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

l) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

m) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

n) formulare proposte sull'organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

o) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

p) formulare proposte sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

q) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

r) formulare proposte, relativamente al proprio ambito, sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca dell'Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

s) formulare proposte sul regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

6. Segretario amministrativo. — Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

7. Vicedirettore. — Il Direttore può designare fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.

CAPO III

Consiglio del Dipartimento

8. Funzioni e composizione. — [1] Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

[2] Il Consiglio è composto da:

a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento — arrotondato all'unità per eccesso o per difetto — del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento — arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere — del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale.

[3] Nella rappresentanza dei dottorandi e degli studenti questi ultimi debbono essere presenti almeno nella misura dell'ottanta per cento, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero dei rappresentanti. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del venti per cento della rappresentanza, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto, la differenza è assegnata agli studenti, restando invariato il numero dei rappresentanti.

[4] Conformemente al regolamento elettorale dell'Ateneo, la durata dei mandati dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) è, rispettivamente, fissata in tre anni accademici e due anni accademici, con decorrenza dalla data di nomina.

9. Compiti del Consiglio di Dipartimento. — In particolare, spetta al Consiglio di Dipartimento:

a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;

b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e sul rapporto annuale relativo alle attività svolte nel Dipartimento;

c) deliberare sull'attivazione o sulla soppressione dei Corsi di studio;

d) deliberare, sentito il Consiglio di corso di studio interessato, sull'ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di

supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, ferme restando le competenze della Facoltà in materia di nuove attivazioni o soppressioni dei corsi di studio;

e) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sull'attivazione o sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione;

f) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulle proposte di attivazione e di modifica di Master di primo e di secondo livello, nonché sui relativi programmi;

g) deliberare, su iniziativa del Consiglio direttivo, sull'organizzazione, sul funzionamento e sui programmi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, in collaborazione con quest'ultima, nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537;

h) deliberare sulle proposte, elaborate su base triennale, relative alle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, per garantire la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;

i) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;

l) deliberare sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite. La delibera deve essere preceduta dal parere non vincolante del Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente e della relativa Facoltà, ove costituita. È competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area scientifico-disciplinare; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale;

m) formulare, a maggioranza assoluta, le proposte di chiamata dei professori;

n) deliberare sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori. La delibera deve essere preceduta dal parere non vincolante del Dipartimento di provenienza;

o) deliberare sull'organizzazione delle attività didattiche, ripartendo i carichi didattici sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento, e tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di corso di studio;

p) approvare, a maggioranza assoluta, la proposta di bilancio del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) deliberare sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

r) deliberare, anche sulla base della mobilità dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario rispetto alle loro attività, sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

s) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri fini istituzionali e all'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

t) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al Dipartimento;

u) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

v) approvare, a maggioranza assoluta, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;

w) adottare, a maggioranza assoluta, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e le relative modifiche;

x) designare i membri del Consiglio direttivo della Scuola per le professioni legali;

y) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

10. Regole procedurali. — [1] Per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

[2] Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie.

[3] Di norma il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio di Dipartimento è convocato quando ne faccia domanda un terzo dei propri componenti, individuati secondo le regole di cui al precedente comma 1, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

[4] Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

[5] Le funzioni di segretario del Consiglio di Dipartimento sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

[6] Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del Consiglio interessato, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il Consiglio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni e alle votazioni.

[7] Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: peralzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto.

[8] Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto.

[9] Il Consiglio di Dipartimento adotta le proprie delibere a maggioranza

dei presenti, salvo che non siano prescritte maggioranze speciali. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.

CAPO IV ***Giunta del Dipartimento***

11. Funzioni e composizione. — [1] La Giunta del Dipartimento è organo esecutivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni. Essa è convocata, di regola, almeno ogni mese.

[2] La Giunta è composta da membri di diritto e da membri elettivi.

[3] Sono membri di diritto della Giunta:

a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;

b) il Vicedirettore del Dipartimento, se nominato;

c) i Coordinatori dei corsi di studio;

d) i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca istituiti nel Dipartimento;

e) il Direttore della Scuola di Specializzazione nelle professioni legali.

[4] Sono membri elettivi della Giunta cinque rappresentanti dei professori di ruolo e cinque rappresentanti dei ricercatori del Dipartimento, eletti, con preferenza unica, rispettivamente, dai professori di ruolo e dai ricercatori. Risultano eletti i professori di ruolo e i ricercatori che hanno ottenuto, rispettivamente, il maggior numero di voti. La durata del mandato è di tre anni accademici.

[5] Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.

[6] Quando i punti all'ordine del giorno lo richiedano, alle riunioni della Giunta sono inoltre invitati, senza che la presenza concorra alla determinazione del numero legale:

a) un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario designato dalla relativa rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento nel proprio seno;

b) un rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento.

12. Elezione della Giunta. — [1] Le candidature devono essere presentate alla Segreteria della Direzione del Dipartimento. Tale incarico deve essere effettuato entro le ore quattordici del decimo giorno precedente il giorno delle votazioni, personalmente dal candidato mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza di un'unità di personale della Segreteria, che procede all'identificazione degli interessati.

[2] La Segreteria della Direzione del Dipartimento cura la pubblicazione dei manifesti elettorali, articolati per componenti, mediante affissione nell'apposita bacheca. Nei manifesti è riportato, per ciascuna componente, l'elenco nominativo dei candidati ordinato alfabeticamente.

[3] Il seggio elettorale è composto da un Presidente, con qualifica di professore, e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, con qualifica di ricercatori. Alla loro nomina provvede il Direttore del

Dipartimento, con proprio decreto.

TITOLO II

Corsi di laurea e Scuola di specializzazione per le professioni legali

13. Compiti e funzioni del Dipartimento. — [1] Il Dipartimento di Giurisprudenza delibera in relazione ai corsi di laurea attivati nello stesso, sentito il Consiglio di Corso di laurea.

[2] Il Dipartimento delibera sulle seguenti materie:

a) regolamento didattico;

b) ordinamento didattico: denominazione del corso, classe di appartenenza, obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi, profilo professionale dei laureati e dei laureati magistrali con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali, quadro generale delle attività formative e indicazione delle modalità di svolgimento delle stesse, crediti delle attività formative attribuiti a ciascun settore scientifico-disciplinare e a ciascun insegnamento, fruizione o mutuazione di insegnamenti attivati presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale, caratteristiche della prova finale, articolazione in *curricula*;

c) programmazione didattica: insegnamenti da attivare, modalità delle relative coperture, suddivisione dei carichi didattici, attribuzione di moduli o insegnamenti;

d) calendario delle lezioni, delle prove finali e composizione delle relative commissioni;

e) individuazione di ruoli e responsabilità nel processo di assicurazione e monitoraggio della qualità;

f) organizzazione, coordinamento ed esecuzione di tutti gli strumenti atti al perseguimento degli obiettivi formativi, anche attraverso forme di collaborazione;

g) predisposizione del manifesto annuale degli studi (Guida didattica);

h) materie relative agli studenti: esame e approvazione dei piani di studio, delle pratiche di trasferimento degli studenti tra corsi di laurea dell'Ateneo o di altre università, della regolamentazione della mobilità studentesca e del riconoscimento degli studi compiuti all'estero; riconoscimento come crediti formativi universitari delle conoscenze e delle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo; approvazione delle abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti; fissazione di vincoli rispetto al numero minimo di crediti, conseguibili all'interno del corso, necessario per sostenere esami in altro corso di laurea o di laurea magistrale; opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale; eventuali corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.

[3] Le commissioni d'esame, comprensive dei componenti supplenti, sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore del

Corso di laurea d'intesa con il docente titolare dell'insegnamento. Per motivi d'urgenza, il Direttore del Dipartimento può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.

[4] Le commissioni per l'esame finale di laurea sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore. Il Dipartimento rende noti al pubblico, all'inizio dell'anno accademico, i periodi in cui si svolgono le prove finali.

14. Consiglio del corso di studio. — [1] Per ogni Corso di laurea è istituito un Consiglio di corso di studio. Il Consiglio del corso di studio ha il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Dipartimento.

[2] La composizione del Consiglio del corso di studio è stabilita nel regolamento didattico di ciascun corso.

[3] Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

[4] Il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di studio e formula proposte al Dipartimento in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.

15. Scuola di specializzazione per le professioni legali. — [1] Nel Dipartimento di Giurisprudenza è costituita la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

[2] Si applicano alla Scuola di specializzazione per le professioni legali le norme fissate dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537.

16. Commissione paritetica docenti-studenti. — Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, conformemente a quanto disposto dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE